

Presi. P280
del 02-11-2020

COMUNE DI ARIENZO

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N. 66 DEL 02-11-2020

IL SINDACO

PRESO ATTO

- Dello stato di emergenza sanitaria Nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri;
- delle circolari emanate dal Ministero della Salute;
- dei pertinenti DPCM, Decreti Ministeriali e Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTI

- Il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
- Il DPCM 18 ottobre 2020, recante le ultime integrazioni e modifiche del menzionato DPCM 13 OTTOBRE 2020;
- Il DPCM 24 OTTOBRE 2020, recante le ultime disposizioni in materia di contrasto al contagio da Covid-19;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'istituto superiore della sanità del 13 ottobre 2020, la Regione Campania è classificata a rischio moderato-alto nello scenario 2, mentre il report 23 del 20 ottobre rappresenta un rischio alto nello scenario 3;

CONSIDERATO

- che l'Azienda Sanitaria Locale, a seguito degli attuali carichi di lavoro, sta determinando ultimamente discrasie temporali;
- Che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM;

Preso Atto

- delle numerose segnalazioni giunte evidenziando la presenza di numerose persone ed il formarsi di assembramenti favoriti anche dalla presenza di numerosi ragazzi che non rispettano il distanziamento,

misura obbligatoria per contenere l'espandersi del virus COVID-19;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica;

Ravvisate le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, volto alla tutela della salute pubblica;

Visto l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/ TUEL;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, con efficacia immediata le seguenti misure restrittive:

- Il divieto di stazionamento dalle 19.00 alle ore 06.00 nelle seguenti piazze: Piazza Valletta- Piazza S. Agostino - Piazza Lettieri- Piazzetta Crisci -Piazzetta Capodiconca – piazzetta Signorindico -piazzetta zona 167- Parco Europa- Spazio antistante Convento dei Cappuccini- piazza S. Andrea e nelle aree immediatamente limitrofe a tutte queste zone;
- Il divieto comunque di stazionare negli spazi pubblici ove risulta più agevole il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea (siano esse strade, piazze o altro) per l'intera giornata per gruppi superiori a 3 (tre) persone;
- l'obbligo assoluto dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie anche lungo tutte le strade e le piazze ricadenti nel centro abitato del capoluogo e delle frazioni;
- l'obbligo di isolamento immediato per tutti coloro che sono risultati positivi anche tramite tampone effettuato in laboratorio privato. Tale obbligo è esteso a tutto il nucleo familiare ed ai contatti diretti della persona risultata positiva.
- E' fatto inoltre obbligo di comunicare immediatamente la positività al proprio medico curante;
- E' raccomandato, inoltre, l'isolamento volontario di tutti coloro che effettuano il tampone presso laboratori privati e no.
- E' fatto obbligo, invece, dell'isolamento in attesa del risultato del tampone per tutti coloro che effettuano il tampone per presenza di sintomi riconducibili al COVID-19 e per coloro che hanno avuto o pensano di avere avuto contatti con positivi, in questo ultimo caso è fatto obbligo di informare il Sindaco con qualsiasi mezzo di comunicazione.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n.35 con sanzioni amministrative da € 400,00 a € 1.000.

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/90, avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Campania o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorno ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune.



IL SINDACO

GIUSEPPE GUIDA